

Nota metodologica

Il modello di microsimulazione Istat-MATIS

Introduzione

In questa nota si illustrano le caratteristiche principali del modello di microsimulazione Istat-MATIS (Modello per l'analisi della tassazione e degli incentivi alle società di capitali) elaborato dall'Istat (Caiumi e Di Biagio, 2016).¹ Il modello riproduce in dettaglio l'imposta sul reddito delle società (IRES) a partire dalle informazioni contenute nelle dichiarazioni fiscali delle società di capitali integrate con i bilanci civilistici e gli archivi statistici. La base dati integrata utilizzata nella presente versione del modello comprende l'universo delle società di capitali nel periodo 2005-2021.

La modellizzazione delle principali operazioni infra-gruppo consente di valutare se il sistema tributario in vigore e le riforme introdotte risultino più vantaggiose per le società che operano come una entità singola oppure nell'ambito di un gruppo fiscale. Il modello tiene conto delle principali novità in materia fiscale previste per il 2024: l'introduzione di una super-deduzione dall'IRES per l'incremento occupazionale e la contestuale abrogazione dell'ACE.

Il secondo paragrafo riassume le principali caratteristiche dei provvedimenti fiscali entrati in vigore nell'anno d'imposta 2024, il paragrafo successivo descrive le principali caratteristiche del modello Istat-MATIS, il terzo paragrafo illustra in dettaglio la simulazione *benchmark* e la procedura di *nowcasting* della base imponibile, inoltre vengono esplicitati i criteri di calcolo dell'aliquota effettiva di imposta. Il quarto paragrafo presenta la simulazione dei provvedimenti fiscali considerati per l'anno 2024, il quinto paragrafo è dedicato ai contribuenti IRES e sottogruppi di interesse della popolazione, con particolare riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria e al dinamismo. L'ultimo paragrafo è dedicato alla verifica dell'attendibilità delle nostre simulazioni sulla base del confronto con i dati aggregati rilasciati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le informazioni di dettaglio tratte dalle dichiarazioni fiscali.

Le principali caratteristiche del modello Istat-MATIS

L'impiego di modelli di microsimulazione nello studio degli effetti del sistema fiscale rappresenta uno strumento fondamentale al fine di stimare gli effetti distributivi sulle imprese dell'impatto delle riforme, individuando eventualmente i "premiati" e i "perdenti" di una specifica modifica normativa.

Un modello di microsimulazione fiscale consiste in un insieme di procedure di calcolo finalizzate a riprodurre le regole di determinazione della base imponibile e del debito d'imposta a livello della singola unità di analisi. Sulla base di questo approccio è possibile costruire indicatori di incidenza legale della tassazione sui redditi a livello micro, rapportando le imposte pagate in un determinato periodo al reddito realizzato in quel periodo dallo stesso soggetto (indicatori cosiddetti *backward looking* perché basati su dati osservati).

Nel sistema tributario italiano l'imponibile fiscale ai fini IRES per uno specifico anno di riferimento è ottenuto sommando all'utile netto (perdita) di bilancio desumibile dal conto economico, $U(P)_{CE}$, le variazioni fiscali in aumento, Var^+ , e sottraendo le variazioni fiscali in diminuzione, Var^- , le perdite di esercizi precedenti, RIP_{IRES} e le eventuali deduzioni dalla base imponibile, come l'ACE:

$$IMP_{IRES} = U(P)_{CE} + [Var^+ - Var^-] - RIP_{IRES} - ded_{ACE}.$$

Le variazioni fiscali sono diverse per natura e per obiettivi. Vi sono in primo luogo le variazioni fiscali temporali, che consentono di ripartire determinate componenti di reddito (tipicamente le plusvalenze) su più esercizi. Vi sono poi le variazioni definite formali che non hanno carattere transitorio, e rispondono a ragioni formali come, ad esempio, l'esigenza di evitare la doppia tassazione (es. quota esclusa degli utili distribuiti). Infine, vi sono le variazioni di tipo definitivo-sostanziale che comportano l'aumento o la diminuzione dell'imponibile rispetto al profitto lordo per ragioni sostanziali, quali l'esigenza di evitare

¹ L'attuale versione del modello Istat-MATIS implementa la normativa in materia di tassazione societaria in vigore a partire dall'anno d'imposta 2008, incluse le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, e incorpora le informazioni disponibili al 31/03/2024.

manovre elusive (nel caso di variazioni in aumento), ad esempio la indeducibilità parziale degli interessi passivi, ovvero quella di concedere agevolazioni (nel caso di variazioni in diminuzione). Il riporto delle perdite consente a un'impresa di dedurre dal proprio reddito imponibile gli imponibili negativi maturati negli esercizi precedenti.

Le società legate da rapporti di partecipazione possono, soddisfatti certi requisiti, aderire al consolidato di gruppo. In questo modo ottengono che la tassazione non sia più commisurata, separatamente, agli utili di ciascuna di esse, ma avvenga su di una base imponibile unica. Per ogni gruppo fiscale, il reddito imponibile è dato dalla somma algebrica degli utili e delle perdite delle società rientranti nel perimetro del consolidato, ΣIMP_{IRES} . A questo reddito si sottraggono gli imponibili negativi di gruppo maturati negli esercizi precedenti, RIP_{CNM} , e altre eventuali deduzioni che possono essere trasmesse al consolidato, come l'ACE. Si ha quindi:

$$IMP_{CNM} = \Sigma IMP_{IRES} - RIP_{CNM} - ded_{ACE\ CNM}.$$

Il modello di microsimulazione Istat-MATIS è fondato sui dati delle dichiarazioni fiscali delle società di capitali e dei gruppi fiscali. Il principale vantaggio consiste nella possibilità di determinare con maggior precisione la posizione fiscale dell'impresa rispetto all'approccio di calcolo basato sui dati civilistici². Tutte le informazioni richieste per ricostruire le variabili fiscali sono tratte dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate. La base dati utilizzata per il calcolo della base imponibile per ciascuna società include il modello UnicoSC e il modello IRAP. Ai fini della determinazione dell'imponibile di gruppo si utilizzano inoltre le informazioni tratte dalle Comunicazioni di adesione al regime del Consolidato e dal modello del Consolidato Nazionale e Mondiale (CNM). La base dati fiscale è integrata con la base dati dei bilanci civilisti di fonte camerale, e con gli archivi statistici di fonte ISTAT sulle imprese. In particolare, sono compresi il registro delle imprese attive (ASIA), l'archivio gruppi, la rilevazione sul commercio estero (COE), le rilevazioni sulle imprese nazionali a controllo estero (Fats-inward) e le rilevazioni sulle imprese residenti con controllate estere (Fats-outward).

Per il modello Istat-MATIS la base dati integrata disponibile copre l'universo delle società di capitali per il periodo 2005-2021.

Il modello è multi-periodale al fine di tener conto delle principali componenti dinamiche della base imponibile quali, ad esempio, i riporti agli anni successivi delle perdite o le agevolazioni fiscali non dedotte per incapienza, nonché degli effetti derivanti dalla graduale entrata a regime delle riforme recentemente introdotte. A causa dell'attuale indisponibilità delle annualità 2022-2024, si è preceduto con il *nowcasting* delle principali determinanti delle basi imponibili delle società di capitali in modo da determinare il carico fiscale sulla base dei dati economici più recenti, partendo dai dati disponibili e dalle proiezioni del quadro tendenziale (Nadef).

L'attuale versione del modello non tiene conto dei possibili comportamenti delle imprese e di riflesso sui dati contabili e sul reddito imponibile. E' indubbio che modifiche del *cash flow* determinate da variazioni del prelievo possano influenzare significativamente non solo le decisioni finanziarie, ma anche le scelte reali delle imprese. L'estensione del modello per incorporare nelle simulazioni le risposte comportamentali dei contribuenti in termini di scelte di investimento in risposta a variazioni dei parametri fiscali rientra tra gli obiettivi di sviluppo futuri.

La simulazione benchmark

Il modello Istat-MATIS riproduce i principali provvedimenti normativi che si sono susseguiti a partire dal 2008 sino alla fine del 2023 (Tavola 1). In sintesi, la simulazione *benchmark* riproduce il sistema di prelievo a partire dalla riforma introdotta con la Legge Finanziaria 2008, che ha ridotto significativamente l'aliquota ordinaria IRES dal 33 al 27,5 per cento, così come l'aliquota IRAP che è passata dal 4,25 al 3,9 per cento, e contestualmente ha ampliato la base imponibile mediante l'abolizione degli ammortamenti anticipati e

² Nella letteratura prevalente, la distribuzione del carico fiscale sulle imprese è stimata sulla base dei dati di bilancio. Si vedano tra gli altri, Bontempi *et al.* (2001), Bardazzi *et al.* (2003), Oropallo e Parisi (2007). Come noto, questo approccio è affetto da significativi errori di misura per l'impossibilità di tener conto adeguatamente delle divergenze fra l'imponibile civilistico e quello fiscale dovute alle variazioni fiscali, al riporto delle perdite, nonché alla tassazione consolidata di gruppo (per una rassegna della letteratura internazionale si veda Buslei *et al.* 2014). Per un approccio di calcolo basato su dati fiscali si vedano UPB (2019) e Bellucci *et al.* (2023).

accelerati e l'introduzione di una regola di deducibilità degli interessi passivi netti, successivamente modificata nel 2010 e più recentemente revisionata nel 2019 al fine di recepire la Direttiva UE ATAD1³.

Si incorporano inoltre la nuova disciplina delle perdite fiscali introdotta nell'estate del 2011 (D.L. n.98), le varie deducibilità dalle imposte sui redditi relative al costo del lavoro (introdotte a più riprese fino ad arrivare alla Legge di Stabilità 2015), e la c.d. ACE (Aiuto alla Crescita Economica) introdotta alla fine del 2011 con l'obiettivo di incentivare la patrimonializzazione delle imprese e l'autofinanziamento, attraverso una riduzione dell'imposizione sui redditi legata al finanziamento con capitale di rischio. Infine, la simulazione tiene conto della deduzione dell'IMU dall'IRES introdotta a partire dal 2013 e le agevolazioni temporanee agli investimenti in beni strumentali nuovi introdotte alla fine del 2015 e che hanno subito numerose proroghe e revisioni.

PROSPETTO A. 1. LA SIMULAZIONE *BENCHMARK*. Provvedimenti incorporati a partire dall'anno di imposta 2008

PROVVEDIMENTO INCORPORATO	Riferimento normativo	Anno di imposta di prima applicazione
aliquota IRES al 27,5%, aliquota IRAP al 3,9%	Finanziaria 2008	2008
abolizione degli ammortamenti anticipati e accelerati	Finanziaria 2008	2008
indeducibilità parziale degli interessi passivi (Regola del ROL)	Finanziaria 2008	2008
deduzione dall'IRES del 10% dell'IRAP forfetariamente riferita agli oneri finanziari	D.L.185/2008	2008
nuova disciplina sul riporto e l'utilizzo delle perdite fiscali	D.L.98/2011	2011
deduzione del rendimento figurativo degli apporti di nuovo capitale proprio (ACE)	D.L.201/2011	2011
deduzione dell'IRAP sul costo del lavoro dall'IRES	D.L.201/2011	2012
deduzione dell'IMU dall'IRES	Stabilità 2018	2013
maggiorazione della deduzione forfetaria IRAP e potenziamento ACE	Stabilità 2013	2014
deduzione integrale componente lavoro a tempo indeterminato dall'IRAP	Stabilità 2015	2015
maxi-ammortamento per i nuovi beni strumentali 2015-2016	Stabilità 2016	2015
taglio aliquota IRES dal 27,5% al 24%	Stabilità 2016	2017
super-ammortamento e iper-ammortamento	Stabilità 2017	2017
riforma della disciplina degli interessi passivi	D.L. 142 2018	2019
credito d'imposta ammortamento beni strumentali tangibili e intangibili	Stabilità 2020 e revisioni	2020
ACE innovativa	D.L. 73 2021	2021

Calcolo della base imponibile

A livello della singola impresa la base imponibile si determina a partire dal risultato del conto economico, sommando algebricamente le variazioni fiscali, le perdite scomputabili, e le deduzioni dall'imponibile fiscale. La simulazione determina le variazioni in aumento e in diminuzione che derivano dall'applicazione della regola di deducibilità parziale degli interessi passivi, la doppia deduzione IRAP, la deduzione IMU, le agevolazioni temporanee per i beni strumentali nuovi⁴ e i riporti delle perdite. Per le imprese che non aderiscono al consolidato si quantifica l'imposta.

Per le imprese che aderiscono al consolidato, la simulazione determina la base imponibile di gruppo come somma algebrica dei redditi o delle perdite realizzate all'interno del perimetro del consolidato, e tiene conto dei vantaggi aggiuntivi riconosciuti dalla normativa come la possibilità di conferire alla consolidante quote di interessi indeducibili e le eccedenze ACE. In capo alla consolidante si determina il reddito imponibile di gruppo e la relativa imposta.

³ La Direttiva UE n. 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, reca norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno. L'art. 4 della stessa intitolato "Norma relativa ai limiti sugli interessi" contiene una serie di disposizioni riguardanti la deducibilità degli interessi passivi in sede di determinazione del reddito di impresa, che rappresentano il minimo livello di tutela fiscale al quale dovevano uniformarsi agli stati membri entro il 31 dicembre 2018.

⁴ Le variazioni fiscali non modellizzate sono incluse nella base imponibile come componenti fisse.

Parziale deducibilità degli interessi passivi

Le informazioni richieste per il calcolo degli interessi passivi netti e del limite alla loro deducibilità, pari al 30 per cento del risultato operativo lordo, sono tratte dal quadro RF (prospetto interessi passivi non deducibili) e integrate con i dati di bilancio. Per i periodi d'imposta compresi tra il 2008 e il 2018, l'ammontare degli interessi passivi netti nel periodo d'imposta è determinato previa compensazione degli interessi passivi con gli interessi attivi. L'eventuale eccedenza di interessi attivi è utilizzata per compensare i riporti di interessi passivi indeducibili dagli anni precedenti. L'ammontare degli interessi indeducibili degli anni precedenti fino a capienza della quota non utilizzata degli interessi attivi di periodo è sottratta all'imponibile (variazione in diminuzione). In caso di eccedenza degli interessi passivi, si determina il risultato operativo lordo (ROL) al tempo t comprendendo i riporti dagli anni precedenti⁵. La quota di interessi passivi netti eccedenti il ROL è indeducibile ed è portata in aumento dell'imponibile (variazione in aumento). Gli interessi passivi netti indeducibili sono riportati agli anni successivi. In caso di capienza del ROL si utilizzano in compensazione gli interessi passivi indeducibili degli anni precedenti e si riduce l'imponibile per lo stesso ammontare. A partire dal 2010, l'eventuale eccedenza di ROL non utilizzata è riportata agli anni successivi (senza alcun limite quantitativo o temporale).⁶

Per le imprese che aderiscono al consolidato di gruppo si tiene conto dei vantaggi aggiuntivi ad esso associati che consistono nella possibilità di compensare l'eventuale eccedenza di interessi passivi maturata da parte di un'impresa successivamente all'adesione al consolidato con l'eventuale capienza di deducibilità degli interessi non utilizzata da parte di un'altra impresa dello stesso gruppo.

A partire dal 2019 si tiene conto delle importanti modifiche alla disciplina di deduzione degli interessi passivi introdotte con il recepimento della c.d. direttiva ATAD: a) il riporto senza limiti di tempo delle eccedenze di interessi attivi, b) il ROL non è più determinato assumendo il valore contabile delle voci indicate nel conto economico, bensì assumendo tali voci nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito d'impresa; c) per la compensazione dell'eccedenza di interessi passivi netti dell'anno si utilizza prioritariamente il 30% del ROL dello stesso anno e, successivamente, il 30% del ROL riportato da precedenti periodi d'imposta (c.d. metodo FIFO); d) le eventuali eccedenze di ROL, in precedenza riportabili illimitatamente, sono ora riportabili solamente nei successivi cinque periodi d'imposta. Dal 2019 si tiene conto che è possibile conferire al consolidato anche le eccedenze di interessi attivi.

La deducibilità dell'IMU

La simulazione incorpora la deducibilità ai fini reddituali dell'IMU relativa agli immobili strumentali in misura del 30% nel 2013, del 20% dal 2014 al 2018, del 50% nel 2019, del 60% nel 2020 e 2021, mentre dal 2022 è interamente deducibile (100%).

La deducibilità dell'IRAP

La simulazione considera a partire dall'anno 2009 la possibilità di dedurre il 10% dell'IRAP dall'IRES come riconoscimento della deducibilità a titolo forfettario di una parte dell'imposta regionale che grava sui costi d'impresa (interessi passivi e costo del lavoro).⁷ A partire dal 2012 la simulazione riproduce la deduzione integrale dal reddito dell'impresa dell'IRAP afferente alle spese per il personale dipendente (deduzione analitica), e ne quantifica l'effetto differenziale rispetto alla deduzione forfettaria dell'IRAP che continua a trovare applicazione con riferimento alla sola quota imponibile degli interessi passivi netti. La deduzione analitica è commisurata all'ammontare del costo del lavoro, come si desume dal bilancio civilistico, al netto

⁵ Il ROL è calcolato come la differenza tra il valore e i costi della produzione (di cui alle lettere A e B dell'articolo 2425 del codice civile), escludendo gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali. Gli interessi passivi netti sono deducibili fino a concorrenza del 30 per cento dell'ammontare del ROL così determinato.

⁶ Il mancato utilizzo dell'eccedenza di ROL nel caso siano presenti interessi passivi netti indeducibili comporta la perdita della predetta eccedenza (Risoluzione n. 42/E del 12 aprile 2011). Nel caso di contestuale presenza di perdite fiscali pregresse prossime alla scadenza (cfr. il trattamento fiscale delle perdite previsto fino al 2010) e ROL capiente, la soluzione modellistica adottata consiste nel sottrarre dall'imponibile l'ammontare deducibile dei riporti di interessi passivi netti indeducibili fino a capienza del ROL, quindi si determinano le perdite scomputabili.

⁷ Il provvedimento ha lo scopo di porre rimedio seppure in modo parziale e insufficiente ai rilievi di incostituzionalità dell'imposta regionale imputabili alla sua indeducibilità ai fini dell'imposta sul reddito.

delle deduzioni vigenti per il personale dipendente a tempo indeterminato (modello IRAP, quadri IC e IS).⁸ Al fine di tener conto della variabilità a livello regionale del prelievo IRAP, la deduzione è ottenuta applicando al costo del lavoro netto l'aliquota implicita calcolata a livello dell'impresa, data dal rapporto tra il totale imposta e la corrispondente base imponibile, ovvero il valore della produzione netta (quadri IC e IR). Si è poi tenuto conto dell'interazione con la deduzione forfettaria: in presenza di più deduzioni, si è applicata in sequenza, prima, la deduzione analitica e, poi, la deduzione forfettaria (circolare n. 8/E 2013). La deduzione complessiva (forfettaria e analitica) computata ai fini IRES non eccede l'IRAP complessivamente dovuta. In conformità con quanto già previsto dal sistema di deduzione forfettaria dell'IRAP, la quota deducibile non dedotta per incapacienza, sommata alla eventuale perdita del periodo, è riportata in avanti e utilizzata in compensazione degli eventuali redditi maturati negli esercizi successivi.

Le agevolazioni temporanee per gli investimenti in beni strumentali nuovi

Nella simulazione benchmark si incorporano inoltre gli effetti dovuti al 'maxi-ammortamento', una maggiorazione del costo di acquisizione fiscalmente riconosciuto per i nuovi beni strumentali materiali acquisiti dall'ultimo trimestre del 2015 al 2016, fruibile a fini fiscali lungo l'intera durata di vita del bene. Dal 2017 l'incentivo ridenominato 'super-ammortamento' è cumulabile con il nuovo 'iper-ammortamento' rivolto agli investimenti in beni strumentali nuovi tangibili e intangibili in chiave 4.0. Dal 2020 la deducibilità del beneficio fiscale è sostituita con il credito d'imposta. L'agevolazione ha inoltre effetto solo ai fini dell'imposta sui redditi (IRES) ma non per l'IRAP.

Il calcolo dei maggiori valori riconosciuti a fini fiscali per l'ammortamento degli investimenti nei beni agevolati è determinato sulla base dei valori iscritti in bilancio per le immobilizzazioni e le rispettive quote di ammortamento. In particolare, il valore degli investimenti in impianti e macchinari realizzati nel 2015-2019 è ottenuto sulla base delle informazioni desunte dai bilanci. L'ammontare dei nuovi investimenti a livello dell'impresa è quantificato sulla base della differenza tra il valore delle immobilizzazioni riportato a fine periodo (al lordo del deprezzamento) per ciascun tipo di bene di investimento e lo stesso valore riferito all'esercizio precedente. Nel caso dei bilanci presentati in forma abbreviata i valori riferiti agli impianti e macchinari sono stimati a partire dai valori riferiti all'aggregato immobilizzazioni materiali sulla base della composizione media per settore economico desunta dai dati di contabilità nazionale (fonte Istat). Si determina poi implicitamente il coefficiente di ammortamento associato ai nuovi investimenti in beni strumentali materiali come rapporto tra l'ammortamento iscritto in bilancio e il valore delle immobilizzazioni a fine periodo. La nuova deduzione è quantificata applicando la maggiorazione prevista ai valori ammortizzati per i beni agevolati. La tabella A.1 riporta le aliquote e i limiti di spesa previsti per le diverse categorie di beni strumentali agevolati.

A partire dal 2020 le agevolazioni ai beni strumentali assumono la forma del credito d'imposta,⁹ utilizzabile in compensazione rispetto a una grande varietà di debiti fiscali e in quote annuali di pari importo¹⁰. Il pacchetto "transizione 4.0" prevede, a sostegno dell'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, l'estensione e il potenziamento delle agevolazioni sui beni strumentali ordinari e sui c.d. "Industria 4.0", ripartiti quest'ultimi in beni materiali (inclusi nel c.d. allegato A: sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità, dispositivi per l'interazione uomo macchina) ed immateriali (inclusi nel c.d. allegato B: software, anche mediante soluzioni di *cloud computing*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni).

Restano escluse dal beneficio le imprese in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale e altre procedure concorsuali. La legislazione vigente prevede a partire dall'anno 2023, l'esclusione del credito d'imposta per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari.

⁸ L'insieme delle deduzioni dalla componente costo del lavoro della base imponibile IRAP che sono state introdotte sin dai primi anni di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive è piuttosto articolato. Ricordiamo le deduzioni relative ai contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, ai contributi assistenziali sostenuti per il personale dipendente a tempo indeterminato, le deduzioni fisse per i contratti a tempo indeterminato, le deduzioni per le spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratto di formazione e lavoro, ai costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo e quelle previste per i contribuenti minori che non superano determinate soglie del valore della produzione netta.

⁹ La scelta del credito d'imposta è motivata dalla necessità di una fruizione immediata dell'agevolazione, evitando il fenomeno dell'incapienza che caratterizza l'utilizzo delle misure cosiddette *maxi* e *iper* ammortamento, specialmente nei periodi di crisi.

¹⁰ Il numero delle quote annuali è fissato in generale a tre. Limitatamente al 2021 è prevista una unica quota annuale per i beni materiali ordinari. Quota unica anche per i beni ordinari immateriali ma solo nel caso di soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro.

PROSPETTO A.2. INDUSTRIA 4.0: SUPER/IPER AMMORTAMENTO E CREDITO D'IMPOSTA

		Maggiorazione quote di ammortamento				Credito d'imposta					
Periodo di applicazione		15/10/2015 – 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Beni tangibili ordinari	aliquota	40%	40%	30%	30%	6%	10%	6%			
	teito				2,5	2	2	2			
Beni intangibili ordinari	aliquota						10%	6%			
	teito						1	1			
Beni tangibili Industria 4.0	aliquota		150%	150%	170%	40%	50%	40%	20%	20%	20%
	teito				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	aliquota				100%	20%	30%	20%	10%	10%	10%
	teito				10	10	10	10	10	10	10
	aliquota				50%		10%	10%	5%	5%	5%
	teito				20		20	20	20(50)	20(50)	20(50)
Beni intangibili Industria 4.0	aliquota		40%	40%	40%	15%(***)	20%	50%	20%	15%	10%
	teito					0,7	1	1	1	1	1
Ripartizione pluriennale		Periodo di ammortamento				5 quote annuali	3 quote annuali				

Le perdite fiscali

La simulazione riproduce la riportabilità in avanti delle perdite limitata ad un quinquennio fino al 2010¹¹, e successivamente la riportabilità illimitata nel tempo delle perdite fiscali non scadute e la contestuale limitazione quantitativa di utilizzo delle perdite fiscali in misura dell'80% del reddito imponibile in ciascun periodo. Fanno eccezione le perdite realizzate nei primi tre anni dalla costituzione della società che sono riportate in avanti senza limiti di tempo in base al regime previgente, e dal 2011 sono utilizzate fino a capienza dell'imponibile¹².

Le perdite fiscali anteriori all'adesione al consolidato sono utilizzate solo dalla società che le ha generate. Le perdite realizzate in costanza di consolidato sono trasferite integralmente alla consolidante. Le perdite affluite al consolidato e non dedotte nello stesso periodo sono riportate a nuovo e utilizzate in compensazione del reddito complessivo del gruppo nei periodi successivi.

Per le imprese di nuova costituzione, la procedura assegna come perdita di periodo le perdite realizzate a partire dalla data di costituzione.¹³ Per tutte le imprese attive in data anteriore al 2005, le informazioni relative alle perdite pregresse sono tratte rispettivamente dal modello Unico SC, quadro RS, per quanto riguarda le società individuali, e dal modello CNM, quadro CS, per le società consolidanti.

La detassazione del rendimento figurativo del capitale proprio (ACE)

La simulazione *benchmark* tiene conto, a partire dall'anno 2011 della deduzione dall'imponibile della remunerazione ordinaria del finanziamento con capitale proprio, pari al prodotto tra gli incrementi patrimoniali realizzati rispetto ai valori di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e il valore del

¹¹ Se l'impresa consegue un utile, le perdite pregresse sono portate in diminuzione dell'imponibile a partire dalla perdita verificatasi più indietro nel tempo fino a concorrenza del reddito. Se l'impresa realizza una perdita, il riporto è pari alla perdita del periodo corrente e degli esercizi precedenti, fino al quarto. La perdita verificatasi cinque anni prima è persa per incapienza.

¹² La normativa non fissa particolari vincoli nella scelta di scomputare le perdite 'ad utilizzo limitato' (80%) ovvero quelle 'ad utilizzo illimitato'. Si è supposto conveniente per il contribuente utilizzare prima le perdite riportabili in misura limitata per poi abbattere il residuo 20% di reddito imponibile con le perdite scomputabili in misura piena.

¹³ Per applicare correttamente la procedura di riporto delle perdite è necessario conoscere l'anno di nascita dell'impresa. A questo fine si utilizzano le informazioni contenute nelle annualità 2005-2021. Si assume che l'anno di prima apparizione dell'impresa nel panel 2005-2021 corrisponda all'anno di nascita dell'impresa. Sono previsti alcuni correttivi a questa regola: in presenza di dati su interessi in deducibili pregressi o perdite pregresse l'anno di nascita viene modificato conseguentemente.

rendimento nozionale del capitale proprio fissato inizialmente fissato al 3% per il triennio 2011-2013, successivamente elevato al 4%, 4,5% e 4,75% rispettivamente nel 2014, 2015 e 2016 e poi tagliato all'1,6% nel 2017, all'1,5% nel 2018, e all'1,3% dal 2019.

Si applicano le disposizioni anti-elusive vigenti fino al 2023. La variazione netta di capitale proprio è ottenuta cumulando a partire dal 2011 (anno di simulazione 2008) gli incrementi osservati in ciascun periodo d'imposta della somma di capitale sociale, riserve di capitale, riserve di utili, riserve in sospensione d'imposta (prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione, modello UnicoSC quadro RF) al netto degli incrementi nelle partecipazioni di controllo e di gruppo (dati di bilancio), o in mancanza delle partecipazioni immobilizzate (UnicoSC quadro RS) e dei crediti di finanziamento nei confronti degli stessi soggetti (dati di bilancio). In ciascun esercizio si considera la variazione in aumento del capitale proprio così determinato fino a concorrenza del patrimonio netto risultante dal bilancio civilistico con esclusione delle riserve di acquisto di azioni proprie, o nei casi in cui il bilancio è mancante, dal prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione, modello UnicoSC quadro RF. Per le imprese costituite a partire dal primo periodo di simulazione la deduzione è calcolata sull'intero ammontare del capitale proprio (al netto delle partecipazioni e dei crediti di finanziamento verso controllate e controllanti). Sono escluse dal beneficio le società assoggettate a procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione straordinaria, come risultano dal registro delle imprese ASIA. L'agevolazione ACE è posta pari a zero per le imprese coinvolte in specifici eventi di trasformazione societaria (archivio Eventi di ASIA)¹⁴, per quelle con fatturato negativo o nullo che non sono censite nell'archivio ASIA, ad esclusione delle imprese di nuova costituzione, e per le imprese di cui non sono disponibili i bilanci¹⁵. Si è poi tenuto conto del meccanismo specifico dei riporti agli esercizi successivi della eventuale eccedenza della remunerazione figurativa rispetto al reddito di un esercizio, computando tale eccedenza di 'quota ACE' in aumento dell'importo deducibile dal reddito computato negli esercizi successivi. A partire dal 2015, l'eccedenza ACE risulta al netto della quota trasformata in credito IRAP (UnicoSC quadro RS).

Con riferimento alle società che aderiscono al consolidato nazionale, l'ACE non utilizzata è trasferita in capo alla società controllante fino a concorrenza del reddito complessivo di gruppo. L'eccedenza di ACE trasferita non utilizzata dalla capogruppo rimane nella disponibilità della singola impresa e rinviata nei successivi periodi di imposta. Come le perdite fiscali, le eccedenze di quote ACE generatesi anteriormente all'opzione del consolidato non sono attribuibili al consolidato.

Come previsto dal "Decreto Sostegni Bis", la simulazione riproduce la c.d. ACE innovativa, che prevede un'aliquota pari al 15% (maggiorata rispetto all'aliquota ordinaria dell'1,3%) per il calcolo del rendimento nozionale delle variazioni in aumento del capitale proprio per l'anno di imposta 2021. Ai fini della determinazione delle variazioni in aumento, si tiene conto della rimozione del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio, in modo da non tenere conto dell'effetto di eventuali perdite di bilancio.

L'aliquota maggiorata è riconosciuta per variazioni in aumento di ammontare massimo pari a 5 milioni di euro. Per l'eventuale eccedenza (in questo caso commisurata al patrimonio netto) il rendimento nozionale è valutato con l'aliquota ordinaria dell'1,3%. L'aliquota ordinaria si applica sia alle eccedenze del 2021 sia alle variazioni in aumento del capitale proprio, cumulate dal 2011 al 2020. Anche per l'ACE innovativa è prevista la possibilità di optare per la trasformazione del beneficio in credito d'imposta.¹⁶

Il nowcasting delle principali determinanti della base imponibile

Basi imponibili e perdite sono aggiornate al 2024 mediante proiezione del reddito d'impresa (Ebit) ottenuto sottraendo dai ricavi totali (R_t) i costi totali (C_t) e, in virtù della deducibilità gli ammortamenti riconosciuti

¹⁴ In particolare, si considerano i seguenti eventi: cessioni per trasformazione in nuova impresa; cessazione per trasformazione in nuova impresa; cessione per trasformazione in impresa già esistente; cessazione per trasformazione in impresa già esistente; cessazione per successione ereditaria. Ciò al fine di escludere le fattispecie di trasformazione di "vecchio" capitale in "nuovo" capitale ai fini del godimento dell'agevolazione ACE.

¹⁵ Non sono disponibili le informazioni relative ai conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti.

¹⁶ Attualmente la simulazione non tiene conto dei meccanismi di recupero dell'agevolazione fruita indebitamente. La norma prevede un sistema di meccanismi per il recupero del beneficio fiscale fruito qualora nei due anni successivi al 2021 il patrimonio netto si riduca per cause diverse dall'emersione di perdite di bilancio. In particolare, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo.

(AM). Pertanto, la variazione annuale dell'Ebit è calcolata come differenza tra la variazione del fatturato, determinata in base alle rilevazioni mensili o trimestrali dell'indagine congiunturale delle imprese Istat, e la variazione annuale dei costi variabili e degli altri costi di produzione, determinata applicando l'elasticità media osservata nei cinque anni precedenti alla crisi Covid del costo totale di produzione rispetto al fatturato per Ateco a 2-digit. Per ciascuna impresa non censita dall'indagine congiunturale delle imprese Istat, le variazioni di fatturato al 2024 sono imputate sulla base di una procedura di abbinamento statistico (*propensity score matching*) che associa l'impresa più simile tra quelle censite dall'indagine congiunturale sul fatturato in base a certe caratteristiche (numero di addetti, produttività del lavoro, appartenenza ad un gruppo di imprese, orientamento all'esportazione). Le mensilità non coperte dall'indagine congiunturale più recente sono ricostruite sulla base del quadro Nadev tendenziale. Analogamente gli investimenti sono aggiornati al 2024. La procedura di stima utilizza la variazione annuale calcolata a livello settoriale (2-digit) sulla base dei dati disponibili di Contabilità Nazionale e, per i periodi non coperti da questi ultimi, sulla base sia delle previsioni contenute nella NADEF sia delle stime Istat (modello macroeconomico MeMo-It). In quest'ultimo caso il calcolo del tasso di variazione avviene al livello settoriale tramite riproporzionamento delle spese previste per tipologia di investimento (costruzioni ad uso residenziale, capannoni industriali, beni strumentali, mezzi di trasporto, intangibili) tenendo conto della struttura produttiva di ogni settore.

Il calcolo dell'aliquota effettiva d'imposta

L'aliquota effettiva di imposta (ETR) è ottenuta rapportando le imposte pagate in un determinato periodo al reddito ante-imposte realizzato in quel periodo dalla stessa impresa.

Per costruzione l'aliquota è compresa tra 0 e 1, non essendo definita per valori negativi del denominatore (perdita). Nei casi in cui risulta superiore a 1 è posta pari a 1. Questi casi si verificano quando il valore dell'utile ante-imposte è prossimo a 0 e il debito d'imposta risulta superiore al risultato di esercizio, ad esempio per effetto di variazioni fiscali in aumento. Il reddito/perdita ante imposte è tratto dal quadro RF del modello UnicoSC. Per i gruppi fiscali il denominatore dell'ETR è ottenuto come somma degli utili e delle perdite ante-imposte delle società aderenti al consolidato.

L'aliquota effettiva di prelievo complessivo IRES e IRAP, è ottenuta sommando al debito IRES simulato con Istat-MATIS la quota di imposta IRAP gravante sulla componente profitti della base imponibile IRAP. Questo ammontare è calcolato sottraendo al valore della produzione netta (modello IRAP quadro IC), il costo del lavoro (bilancio) al netto delle deduzioni specifiche (quadro IC) e gli interessi passivi (bilancio). L'IRAP gravante sulla componente profitti si ricava applicando alla quota di base imponibile così determinata l'aliquota implicita che tiene conto della variabilità a livello regionale del prelievo IRAP. Come già specificato, l'aliquota implicita IRAP è determinata rapportando il totale imposta (quadro IR) al valore della produzione netta, (quadro IC). Per l'anno d'imposta 2014, l'aliquota implicita IRAP risulta, in media, pari a 4,2 punti percentuali, superiore all'aliquota ordinaria (3,9%).

La simulazione alternativa: i provvedimenti fiscali esaminati

Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega per la riforma fiscale¹⁷ introduce, in attesa della completa attuazione della revisione delle agevolazioni fiscali a favore delle imprese, una maggiorazione del 20% del costo del lavoro incrementale derivante da nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato. La super-deduzione può salire fino al 30% nei casi di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate. La misura è prevista al momento solo per il 2024. Contestualmente, è abrogato l'Aiuto alla Crescita Economica (ACE), a decorrere dall'anno d'imposta 2024, facendo salvi i diritti acquisiti in materia di riporto delle eccedenze ACE pregresse e successivo utilizzo delle stesse fino al loro totale esaurimento.

La simulazione alternativa consente di valutare l'impatto delle modifiche al regime d'imposta sui redditi delle società introdotte a decorrere dall'anno d'imposta 2024. In successione, si esaminano gli effetti dell'abrogazione della disciplina relativa all'aiuto alla crescita economica (ACE) e quelli generati dalla nuova agevolazione per le assunzioni.

¹⁷ "Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi".

L'abrogazione dell'ACE: la simulazione incorpora lo stop all'agevolazione sugli aumenti di capitale realizzati a decorrere dal 2024, mentre continuano ad essere deducibili dall'imponibile le eccedenze di quote ACE accumulate negli anni per incapienza totale o parziale.

Per beneficiare della super-agevolazione sulle nuove assunzioni, il numero dei dipendenti occupati a tempo indeterminato nel periodo d'imposta 2024 deve risultare superiore al periodo antecedente. I dipendenti a tempo indeterminato sono desunti dall'archivio Asia Occupazione, integrato con il quadro IS del modello Irap. La simulazione quantifica la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni seguendo i seguenti passi: 1) si determina il numero dei nuovi assunti con contratto a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta precedente (2020), al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate; 2) si applica una ulteriore misura antielusiva: il numero delle assunzioni agevolate si calcola al netto delle variazioni nel numero complessivo di lavoratori dipendenti, inclusi i contratti a tempo determinato; 3) si determina il costo riferibile all'incremento occupazionale pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

Si noti che tale beneficio sarà immediatamente e pienamente fruibile solamente per le imprese con base imponibile capiente.

Contribuenti IRES e le definizioni dei sottogruppi di interesse della popolazione delle imprese

Nel sistema delle imprese italiane le Società di capitali rappresentano un segmento produttivo di rilievo, costituito da unità generalmente strutturate e di dimensioni medio-grandi, con una incidenza relativamente più elevata nel settore estrattivo, nelle utilities e nelle attività immobiliari. Nel 2021 tale classe di imprese rappresentava il 23,6% del totale di unità produttive, ma produceva l'86,9% del fatturato totale del sistema, impiegava il 64,5% degli addetti e generava il 80,4% del valore aggiunto complessivo. I dati relativi all'intero sistema produttivo sono estrapolati dal registro Istat FRAME-Sbs 2021. Si tratta inoltre di imprese mediamente più produttive (presentano un valore aggiunto per addetto pari a circa 65mila euro, superiore di oltre 2 volte rispetto alla media delle imprese senza personalità giuridica) e tendenzialmente più presenti sui mercati internazionali (complessivamente esse rappresentano il 98,1% delle esportazioni dell'intera economia).

Il modello Istat-MATIS si basa sui dati dell'universo delle società di capitali. L'analisi dei risultati si concentra su un sottoinsieme più ristretto: sono escluse le società appartenenti ai settori: agricoltura, finanziario, istruzione, sanità, cultura, sport, intrattenimento e divertimento (corrispondenti alle seguenti sezioni/divisioni Ateco 2007: A, K, O, P, Q, R, T, U e 94). L'insieme delle imprese selezionate è coerente con l'Archivio Statistico Imprese Attive (ASIA). Il numero delle società cresce costantemente nel periodo di osservazione, 2008-2021. Dopo la selezione, il numero delle società passa da 744.959 unità per il 2008 a 970.667 unità per il 2021.

Una caratteristica strutturale della distribuzione delle imprese italiane è che soltanto una quota approssimativamente intorno al 60 per cento dell'universo risulta in utile e, pertanto, contribuisce al gettito IRES.¹⁸ Come si può osservare (Tavola 2), la percentuale delle imprese in perdita o utile nullo, presenti nel sottoinsieme selezionato, risulta costantemente in diminuzione tra il 2015 e il 2019 nel periodo antecedente alla crisi pandemica, sale al 30,1% nel 2020 e si contrae al 22,5% nel 2021. Nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021 e con riferimento alla popolazione selezionata, la percentuale delle imprese in perdita o utile nullo è più elevata negli altri servizi ad alta intensità di conoscenza, nelle imprese senza addetti o con fatturato inferiore a 500.000 euro e nelle imprese non esportatrici.

La validazione del modello

La validazione è effettuata riproducendo il gettito fiscale IRES a normativa vigente negli anni 2008-2021 attraverso il modello Istat-MATIS e confrontandolo con quello effettivo così come risulta dai dati delle dichiarazioni fiscali UnicoSC, vari anni. Lo scostamento rilevato rispetto ai dati osservati per l'anno di

¹⁸ Nel periodo pre-pandemia la percentuale di imprese in perdita o utile nullo risulta inferiore al 40% tra il 2015 (39,4%) e il 2019 (36,9%). Nel 2020 tale percentuale risale al 41,5% per flettere al 34,5% nel 2021.

imposta 2021 (ultimo periodo di simulazione) è contenuto con riferimento alle principali componenti dinamiche della base imponibile – interessi indeducibili, perdite scomputate e riportate in avanti, deduzione ACE – con la sola eccezione delle eccedenze ACE, sebbene lo scostamento sia di segno negativo (Prospetto A.3), e per oltre il 70% delle imprese l'imponibile stimato si colloca entro un intervallo $\pm 5\%$ rispetto all'imponibile effettivo (Prospetto A.4).

Una ulteriore verifica della validità dei risultati generati dal modello Istat-MATIS è effettuato confrontando i risultati delle simulazioni a normativa vigente negli anni 2008-2021 per l'insieme selezionato delle società di capitali con i dati delle dichiarazioni fiscali UnicoSC. Il Prospetto A.5 evidenzia una lieve sovrastima del gettito IRES. Complessivamente (società indipendenti e gruppi fiscali) lo scostamento per ciascun periodo è al più del 5% (fanno eccezione i gruppi fiscali nel 2019 e 2020).

PROSPETTO A.3 | RISULTATI DEL MODELLO MATIS, CONFRONTO CON UNICOSC 2021. Valori medi, milioni di euro.

	Numero imprese	Frequenze (%)			Valori simulati	UnicoSC 2021	Differenza %
		sotto stima	stima esatta	sovra stima			
Interessi	558.593	7,02	83,94	9,04	4.162	4.048	2,84
Perdite scomputate	953.314	4,72	87,46	7,82	15.281	16.128	-5,25
Perdite riportate	953.314	8,28	72,37	19,35	281.032	301.429	-6,77
Deduzione ACE	953.314	10,84	73,58	15,57	13.488	14.320	-5,81
Eccedenze ACE	953.314	9,45	85,76	4,80	9.456	10.667	-11,35
Imponibile IRES	953.314	17,33	71,82	10,85	187.775	186.718	0,57

PROSPETTO A.4. I RISULTATI DEL MODELLO MATIS, CONFRONTO CON UNICOSC 2021: IMPONIBILE. Valori medi, milioni di euro.

	Numero imprese	Frequenze (%)			Valori simulati	UnicoSC 2021	Differenza %
		sotto stima	stima esatta	sovra stima			
Totale	953.314	17,3	71,8	10,8	187.775	186.718	0,57
Settore:							
Ind. estr. e manifatturiera	135.964	17,1	67,8	15,1	69.185	62.784	10,20
Energia, gas, acqua, rifiuti	13.896	19,6	69,1	11,2	10.348	10.863	- 4,74
Costruzioni	150.736	16,7	72,6	10,7	14.675	14.830	- 1,04
Commercio	215.035	16,5	72,5	11,0	37.182	37.087	0,26
Altri servizi	437.683	17,9	72,5	9,5	56.385	61.154	- 7,80
Tecnologia e conoscenza:							
<i>Manifattura - intensità tecnologica:</i>							
-alta	3.600	14,9	66,8	18,3	5.547	5.167	7,34
-medio-alta	23.607	16,5	66,0	17,5	20.088	19.336	3,89
-medio-bassa	54.388	17,5	66,3	16,2	18.519	16.884	9,69
-bassa	52.924	16,9	70,3	12,8	24.698	21.071	17,21
<i>Servizi - intensità di conoscenza:</i>							
-alta - tecnologia	50.349	15,1	72,2	12,6	6.858	6.780	1,15
-alta - servizi di mercato	73.513	15,0	72,9	12,1	28.907	33.842	- 14,58
-alta - altri servizi	3.803	15,1	73,3	11,6	564	565	- 0,18
-bassa	525.053	18,1	72,5	9,4	57.237	57.054	0,32
Altro	166.077	17,0	72,2	10,7	25.356	26.018	-2,54
Classe di fatturato:							
0	27.506	6,4	90,1	3,5	1.004	1.005	- 0,08
1-500.000	582.847	16,9	74,6	8,4	9.769	10.193	- 4,16
500.000-2 milioni	209.492	19,4	66,1	14,6	15.200	15.515	-2,03
2-10 milioni	101.195	18,8	65,0	16,2	27.434	27.663	-0,83
10-50 milioni	25.813	16,5	64,8	18,7	34.980	34.386	1,73
50 milioni+	6.461	13,7	60,4	25,9	99.388	97.956	1,46
Classe di addetti:							
0	199.271	18,4	73,8	7,8	8.622	8.969	-3,87
1-9	585.505	16,4	73,4	10,2	27.750	28.247	-1,76
10-19	99.191	19,1	65,0	15,9	18.580	18.686	-0,57
20-49	46.893	19,7	63,5	16,7	22.935	22.955	-0,09
50-249	19.242	18,7	60,9	20,4	38.730	37.400	3,55
250-499	1.861	16,4	56,0	27,6	13.680	12.277	11,42
500+	1.351	16,2	53,9	29,9	57.478	58.182	-1,21
Rip. geografica:							
Nord Ovest	266.507	16,9	69,9	13,2	79.866	75.609	5,63
Nord Est	189.022	17,0	69,3	13,7	47.049	45.928	2,44
Centro	230.582	17,4	72,7	9,8	39.904	44.055	-9,42
Mezzogiorno	267.203	17,9	74,7	7,4	20.956	21.126	-0,81
Struttura proprietaria:							
Impresa singola	764.792	17,0	72,5	10,5	52.699	53.282	-1,09
Impresa in gruppo naz.	170.538	19,1	69,6	11,3	47.245	47.315	-0,15
Consolidato nazionale	4.744	22,1	48,8	29,1	56.183	55.491	1,25
Controllata estera	9.380	11,7	71,1	17,2	22.081	21.314	3,60
Multinazionale	3.860	15,2	62,9	21,9	9.567	9.315	2,70
Export:							
No	849.469	17,4	72,6	10,0	97.312	95.573	1,82
Sì	103.845	17,0	65,5	17,5	90.463	91.145	-0,75

PROSPETTO A.6 I RISULTATI DELLE SIMULAZIONI DEL MODELLO MATIS:CONFRONTO CON IL GETTITO IRES. Milioni di euro

ANNO	Società singole				Gruppi fiscali			
	Numero imprese	Valori simulati	Gettito	Differenza %	Numero gruppi	Valori simulati	Gettito	Differenza %
2008	730.842	20.089	19.338	3,89	3.347	8.475	8.111	4,48
2009	736.287	17.666	17.459	1,19	3.579	6.878	6.830	0,70
2010	755.865	19.077	18.865	1,12	3.712	7.035	6.788	3,65
2011	774.387	19.628	19.456	0,88	3.906	7.363	7.286	1,07
2012	778.373	17.393	17.054	1,99	4.007	6.249	6.120	2,11
2013	805.377	17.159	16.944	1,27	4.032	6.034	5.864	2,89
2014	804.886	18.023	17.700	1,82	4.045	6.129	6.070	0,97
2015	819.720	18.968	18.714	1,35	4.173	6.964	6.910	0,79
2016	846.390	19.644	19.426	1,12	4.226	7.066	6.964	1,47
2017	868.283	19.031	18.789	1,29	4.281	7.266	7.166	1,39
2018	890.459	19.950	19.689	1,33	4.385	6.930	6.805	1,84
2019	913.732	23.191	22.902	1,26	4.501	8.363	7.152	16,94
2020	919.128	24.391	24.098	1,22	4.627	9.119	8.415	8,36
2021	948.570	31.582	31.494	0,28	4.744	13.484	13.318	1,25

Riferimenti bibliografici

Bardazzi, R., M. Pazienza, and V. Parisi (2003). The effects of the Italian tax reform on corporations: a microsimulation approach.

Bellucci C., S. Carta, S. De Tollis, F. Di Giacomo, M. Manzo, D. Bucci, D. Curto, F. De Grandis, e F. Sica (2023), A Corporate Income Tax Microsimulation Model for Italy, Dipartimento delle Finanze, W.P. n. 17.

Bontempi, M. E., S. Giannini, M. Guerra, and A. Tiraferri (2001, 12). Incentivi agli investimenti e tassazione dei profitti: L'impatto delle recenti riforme fiscali sul cash flow delle società a di capitali. *Politica Economica* 17.

Buslei, Bach, and Simmler (2014). Firm level models. *Handbook of microsimulation modelling, Contributions to Economic Analysis Vol. 293*, 479–503.

Caiumi, A. and L. Di Biagio (2016). The Istat-MATIS corporate tax model. *Rivista di statistica ufficiale*, n. 2.

Oropallo and Parisi (2007). Will Italy's tax reform reduce the corporate tax burden? a microsimulation analysis. *Rivista di statistica ufficiale, ISTAT*.

UPB (2019). *Medita – A corporate tax microsimulation model at PBO*.